



COMUNE DI LOMBARDORE
Provincia di Torino

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO

***“ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO,
AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I.
E DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008”***

Approvato con D.C.C. n. 19 in data 25.02.2009

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in conformità D.Lgs. 22.01.2004,n. 42, alla L.R. 1.12.2008, n. 32, e ai criteri stabiliti dalla Regione Piemonte con D.G.R. 1.1.2008, n. 34-10229, disciplina l'istituzione, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 4 della L.R. 1.12.2008, n. 32, per l'espressione dei pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Comune di Lombardore.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti la modifica del presente regolamento.

Art. 2 – NOMINA - DESIGNAZIONE - DURATA

1. La Commissione locale per il paesaggio è composta da n. 4 componenti, nominati dal Consiglio Comunale, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro , al recupero ed al riuso di beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, nonché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo, aventi esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie, da dimostrare mediante curriculum vitae.
2. La Commissione ha durata di anni 5 (cinque); alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova e comunque non oltre 90 giorni.
3. I componenti della Commissione possono essere rieletti per una sola volta.
4. I componenti la Commissione non potranno essere contestualmente componenti della commissione edilizia e/o urbanistica.

Art. 3 – FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce per l'esame delle pratiche ordinariamente ogni 3 (tre) mesi e, straordinariamente, ogni volta che il "responsabile del procedimento" lo ritenga necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali del settore.

Le riunioni non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti; se necessario, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

La Commissione in occasione della seduta di insediamento, nomina nel suo interno, il Presidente.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il componente più anziano di età.

2. Il Sindaco nominerà il "Responsabile del procedimento paesaggistico", che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica.

Il responsabile del "procedimento paesaggistico" svolgerà le seguenti funzioni:

- a) convocare la Commissione;
- b) mettere a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere;
- c) acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione;
- d) acquisire il parere della Commissione da trasmettere al responsabile del rilascio del titolo abilitativo.

3. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:

- a) l'impatto estetico – visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale.

Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria tecnica dell'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' data facoltà alla Commissione di eseguire appositi sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza; a tal fine la Commissione può delegare alcuni suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per i casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula, quando:

- a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso a costruire o D.I.A.;
- b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma successivo.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato svolgerà le funzioni di segretario della Commissione e redigerà il verbale della seduta su un registro, o su schede di supporto informatico, numerate e firmate dal segretario stesso e dai componenti della commissione. Il verbale deve indicare il luogo, la data della riunione e i nominativi dei presenti.

Il verbale è firmato dal segretario estensore e dal Presidente.

6. A ciascun componente della Commissione sarà attribuito, con apposito provvedimento, un rimborso spese forfetario che non potrà comunque essere superiore per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta ad €. 50,00 oltre eventuali oneri di legge.

Art. 3 – DIMISSIONI E DECADENZA

1. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta.

2. I componenti della Commissione decadono :

a) per incompatibilità;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

3. I componenti decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni.

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore, in seguito alla approvazione da parte dell'organo competente, secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.